



CITTÀ DI BACOLI
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA I - Ufficio Affari Generali e Personale

**AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
A PARTECIPARE AL CONFRONTO DI PREVENTIVI IN MEPA, AI SENSI DELL'ART.
50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023
DEL SERVIZIO INTEGRATO DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO -
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E DEL
MEDICO COMPETENTE E FORMAZIONE
IL RESPONSABILE AREA I**

Il Comune di Bacoli intende eseguire un'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati all'affidamento del servizio integrato di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e del Medico competente, nonché di tutti gli adempimenti connessi e propedeutici per gli anni 2025, 2026, 2027, in applicazione dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023.

La presente indagine favorisce l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e persegue il criterio prioritario del risultato, in attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Questa fase preselettiva non comporta alcuna procedura di gara né diritti di prelazione, preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia per il Comune Bacoli.

La procedura verrà svolta interamente in modalità telematica esclusivamente attraverso piattaforma digitale di Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico.

Viste e richiamate le disposizioni del D. L.vo n. 81/2008 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (art.39) e la nomina del R.S.P.P. (art. 17 comma 1 lettera B) nei casi previsti dal decreto stesso;

Considerato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Visti:

- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.01.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.01.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del giorno 11.02.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027;

Vista la determina del Responsabile Area I Affari Generali e Personale n. del 02.2025 di approvazione del presente avviso e relativo modello di domanda;

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha ad oggetto il Servizio di Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 81/2008 (medico competente e sorveglianza sanitaria, attività di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione- RSPP, implementazione del Sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro – SGSL).

L'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire il seguente servizio integrato:

- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)** di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I compiti del RSPP sono quelli meglio descritti nel D.lgs. 81/2008 ed in particolare negli articoli della sezione III, dall'art. 31 all'art. 35, sezione che regola il “Servizio di Prevenzione e Protezione” e che stabilisce i requisiti che il Responsabile deve possedere (art. 32). Il R.S.P.P., nell'assumere l'incarico ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 81/2008, oltre a provvedere a quanto previsto dall'art. 33 del D.lgs. citato, dovrà assicurare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento delle seguenti attività:

1) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, con individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell'organico, della attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione

alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico; la verifica dell' idoneità delle attrezzature di lavoro e l' indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso;

2) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendi di ogni singolo edificio in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;

3) revisione generale della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singolo edificio;

4) informazione e formazione ai dipendenti dell'Ente di cui all'art. 36-37 del D.Lgs.n. 81/2008 ss.mm.ii.;

5) partecipazione alle visite ed alle riunioni necessarie in materia di sicurezza unitamente al Medico competente, ai dirigenti e ai RLS;

6) promozione e partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'articolo art. 35 dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

7) sopralluoghi presso tutte le strutture dell'Ente;

8) verifica di avvenuto controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza (cassetta pronto soccorso, estintori, illuminazione di emergenza, maniglioni antipánico, impianto elettrico, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, ecc..) con relativa annotazione sul Registro di controllo degli edifici soggetti;

9) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività;

10) parere tecnico sull'acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori;

11) consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo;

12) invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;

13) predisposizioni dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;

14) assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte degli organi di vigilanza;

15) assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro;

16) segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente;

17) aggiornamento del programma di miglioramento correlato al DVR ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;

18) aggiornamento della valutazione del rischio rumore per l'esposizione del personale, per tutti gli automezzi, attrezzature e luoghi di lavoro, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;

19) aggiornamento dell'esposizione del personale ai rischi potenziali ed esistenti;

20) redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori per ogni luogo di lavoro compresa l'elaborazione e/o aggiornamento delle planimetrie su formato CAD con indicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, con Prove di Evacuazione a cadenza annuali;

- 21) corso di formazione e/o aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio ed emergenza (n° corsi/anno in loco);
- 22) formazione ai sensi del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, predisposto ai sensi dell'art. 161 comma 2 bis del D. Lvo n. 81/2008, avente ad oggetto "*Criteria generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e opposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*";
- 23) corso di aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza "RLS" (n. 1 corso/anno in loco);
- 24) corsi di formazione e/o aggiornamento per lavoratori, dirigenti e preposti (n.4 corsi/anno in loco);
- 25) Redazione del Piano delle competenze e delle responsabilità (PCR) finalizzato a dare efficacia all'azione di tutela richiesta dalla legge al Datore di Lavoro, mediante l'individuazione di tutti i soggetti competenti e pertanto responsabili, relativamente all'attivazione, gestione e controllo di processi rilevanti, che abbiano cioè un impatto significativo con le problematiche relative all'igiene ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 26) partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- 27) coordinare la gestione delle emergenze secondo quanto previsto all'art. 43 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 106/09;
- 28) garantire il corretto ed effettivo espletamento di compiti, cui il servizio deve provvedere, in base a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs 81/08;
- 29) ogni altra attività di competenza prevista dalla normativa in materia di salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per situazioni emergenziali derivanti da qualsiasi rischio, allo stato non prevedibili;

Tutte le operazioni sopra indicate devono essere effettuate in tutte le sedi del comune e dovranno essere ripetute in caso di variazioni o aumento dei luoghi di lavoro o introduzioni di nuove tecnologie o lavorazioni, senza che questo sia motivo per l'impresa di pretendere maggiori compensi.

- **Il Medico Competente** con funzioni di Sorveglianza Sanitaria di cui all'art. 25 e alla Sezione V (artt. 38-42) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. I compiti del Medico competente sono quelli meglio descritti nel D.lgs. 81/2008 ed in particolare negli articoli della sezione V, dall'art. 38 all'art. 42, sezione che regola il "Servizio di Sorveglianza Sanitaria" e che stabilisce i requisiti che il Medico Competente deve possedere (art. 38). Si specifica che gli obblighi del Medico Competente sono quelli elencati all'art. 25 del D.lgs. 81/2008, che si richiama integralmente.

Nello specifico l'incarico dovrà consistere nello svolgimento delle seguenti attività:

- 1) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

2) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

3) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

4) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

5) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

6) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

7) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

8) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

9) visitare gli ambienti di lavoro delle varie sedi comunali almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

10) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

11) predisporre un Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) in rapporto a fattori di rischio, controllando che:

- siano compresi esami mirati e necessari a definire effetti precoci di alterazione o danno e a definire correttamente il giudizio di idoneità alla mansione, a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dei compiti cui i lavoratori sono destinati, a riconoscere eventuali tecnopatie e a privilegiare esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi e il più possibile predittivi;
- sia ben correlato con eventuali protocolli di sorveglianza sanitaria già definiti per alcuni comparti o rischi, proposti e validati dal Servizio di Medicina preventiva e Igiene del Lavoro o descritti in letteratura;

12) rispettare i vincoli di norme vigenti (DPR 1124/65, DPR 303/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 77/92, DPR 962/62, D.Lgs. 81/08);

13) rispettare i vincoli di eventuali prescrizioni dell'organo di vigilanza;

14) ottemperare ad ogni altra disposizione vigente in materia;

LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE INOLTRE:

- corsi di formazione per addetti di primo soccorso per lavoratori, responsabili di area e preposti (n°3 corsi/anno in loco);
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

L'Aggiudicatario si impegna a sviluppare e a realizzare un archivio informatico per la gestione della Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti dell'ente, riferito alla banca dati anagrafica dei dipendenti fornita dall'Ente.

La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39,

comma 3, del F.Lgs. 81/2008.

Le visite mediche di cui ai punti precedenti non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Le visite mediche di cui ai punti precedenti, comprendono tutti gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs 81/2008, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3° e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 81/2008.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui ai punti precedenti, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente periodo, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

L'affidatario, dovrà svolgere la propria attività in autonomia presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e comunque laddove fosse necessaria la sua presenza per l'effettuazione delle prestazioni richieste.

ART. 2 DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO

L'incarico avrà durata di tre anni decorrenti dall'avvio delle attività con opzione di rinnovo contrattuale, anche parziale, per il successivo biennio.

Il valore complessivo dell'appalto, a base di gara, comprensivo dell'opzione di rinnovo, è pari a € 30.000,00 (IVA inclusa), pari a 10.000,00 €/anno (IVA inclusa).L'Amministrazione Comunale, qualora siano resi disponibili i necessari finanziamenti e si renda necessario procedere con ulteriori attività accessorie al completamento del servizio richiesto si riserva di modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Requisiti generali

Assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Requisiti di idoneità tecnica – professionale

1. Aver svolto, nel quinquennio precedente per la durata di almeno tre anni, anche non consecutivi, incarichi di RSPP e di Medico competente presso un ente pubblico;
2. essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (macro settore di attività ATECO 8 – pubblica amministrazione);
3. essere accreditato o avere enti/associazioni partnership per la formazione continua e permanente ai sensi della DGR n. 359/2004, DGR n. 3289/2010 e Dgr n. 2120/2015 ed avere comprovata esperienza almeno triennale in qualità di erogatore di corsi di formazione nell'ambito della sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria;
4. iscrizione al MEPA – categoria Servizi di consulenza in materia di sicurezza – area merceologica Servizi per il funzionamento delle P.A;

In caso di società dovrà essere indicato il soggetto che materialmente svolgerà l'incarico di RSPP il quale dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

ART. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione, verificati i requisiti sopra riportati, potrà procedere all'invito a partecipare alla trattativa sul MePa a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori che intendano partecipare alla presente manifestazione, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare la seguente documentazione:

1. istanza sottoscritta con la quale si chiede di partecipare alla procedura in oggetto e dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso (**Allegato A**);
2. Preventivo economico sottoscritto. Il preventivo dovrà riportare il costo del servizio in numeri e lettere;
3. curriculum professionale, datato e sottoscritto;
4. copia del documento di identità del professionista o del Legale Rappresentante della ditta/associazione.

La suddetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione **entro le ore 12,00 del giorno _____**, a pena di esclusione, al Protocollo Generale dell'Ente esclusivamente tramite PEC all'indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it. L'Ufficio Protocollo avrà cura di trasmettere le istanze pervenute all'Area I al fine di provvedere alla verifica dell'idoneità tecnica dei partecipanti.

Non sono valide le e-mail provenienti da caselle di posta non certificata.

La citata PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura **“SERVIZIO INTEGRATO DI**

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E DEL MEDICO COMPETENTE E FORMAZIONE” seguita dalla ragione sociale della ditta/professionista.

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario del messaggio indicati dal sistema di posta elettronica certificata nella ricevuta di consegna.

L'Amministrazione non risponde per la mancata ricezione da parte del servizio PEC.

ART. 6 PROCEDURA DI SELEZIONE

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini indicati all'art. 5, saranno istruite e quelle ammesse saranno inserite in un elenco rispettando l'ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo.

L'ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza e non dà luogo alla formazione di una graduatoria.

Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:

- siano pervenute oltre il termine previsto;
- contengano offerta economica;
- non risultino sottoscritte (è consentita la sottoscrizione sia autografa che digitale);
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La partecipazione alla procedura non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti, in quanto l'Amministrazione procederà agli accertamenti nel corso dell'affidamento.

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, alla revoca/annullamento dell'affidamento, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria e alla comunicazione all'ANAC.

ART. 7 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

I soggetti ammissibili riceveranno tramite la piattaforma MEPA la lettera di invito e la relativa documentazione per la RDO.

A pena di esclusione dalla presente procedura, alla data di presentazione della manifestazione di interesse l'operatore economico deve risultare regolarmente iscritto e attivo negli elenchi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con specifico riferimento alla categoria di riferimento.

ART. 8 ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicazione all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, per 15 giorni consecutivi.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

ART . 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Bacoli, in qualità di titolare, tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla procedura di gara avviata e correlata alla stipula ed esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedurali.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Bacoli o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Comune di Bacoli, (ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).